

*esulting from
bribe & other*



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

13833/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N.22113/07

- Dott. Rosario DE MUSIS Presidente
- Dott. Giuseppe SALMÉ Consigliere
- Dott. Gianfranco GILARDI Consigliere
- Dott. Stefano PETITTI Consigliere
- Dott. Francesco Antonio GENOVESE Cons. Rel.

Cron. 13833

Rep.

Ud. 7/5/2008

ha pronunciato la seguente:

Ogg.: Stranieri - Espulsione - Mancata ammissione al Patrocinio a spese dello Stato - Regime impugnatorio

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto dal signor SAID ZAROUALI, elettivamente domiciliato in Roma, via G. G. Belli, n. 36, presso l'avv. Dino DEI ROSSI, e rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Giovanni MARCHESE, del foro di Milano;

- ricorrente -

contro

Signor Prefetto della Provincia di PARMA, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, da cui è difesa ex lege;

- controricorrente -

avverso la decisione del Giudice di Pace di Parma, resa nel proc. n. 69/06, depositata il 30 ottobre 2006. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/5/2008 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

1032
2008



Generale Dott. Rosario RUSSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il PREFETTO DI PARMA intimava al signor SAID ZAROUALI, di nazionalità marocchina, l'espulsione dal territorio nazionale, essendosi lo stesso trattenuto in Italia sebbene già colpito da un precedente provvedimento espulsivo.

In pari data, il Questore di Parma, in considerazione della indisponibilità di un idoneo vettore e di un posto presso un centro di trattenimento, ordinava al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato, entro cinque giorni.

2. Il signor ZAROUALI impugnava sia il decreto prefettizio sia l'ordine del Questore, davanti al Giudice di Pace di Parma, deducendo la violazione degli artt. 1, 2, comma 6, 13, comma 3, D. Lgs. n. 286 del 1998 e 3 l. n. 241 del 1990, difetto o grave inadeguatezza della motivazione.

3. Il Giudice di Pace respingeva il ricorso e non ammetteva il ricorrente al gratuito patrocinio.

3.1. Secondo il giudicante, la condanna per fatti in materia di inosservanza del precedente provvedimento espulsivo (per la quale il predetto, essendosi trattenuto sul territorio nazionale, era stato condannato) ostava alla sua permanenza in Italia, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs.n. 286 del 1998.

3.2. La mancata traduzione del provvedimento espulsivo nella lingua araba non avrebbe reso illegittimo l'atto in quanto esso era stato tradotto nella lingua francese, conosciuta e parlata nel suo paese di origine, l'Algeria, tanto che lo straniero aveva poi conferito mandato difensivo e aveva svolto le conseguenti attività.

3.3. Lo straniero non poteva godere del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 142 d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto era l'istanza non risultava sottoscritta



dall'interessato né autenticata dal difensore (art. 78), mancando anche la prova del reddito imponibile del richiedente (artt. 76 e 79).

4. Tale decisione è impugnata dal signor ZAROUALI con ricorso affidato a tre motivi, dei quali gli ultimi due si concludono, ciascuno, con la formulazione di un quesito di diritto.

5. Il Prefetto della Provincia di Parma resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 142 del d.P.R. n. 115 del 2002) il ricorrente deduce l'erroneità dell'affermazione contenuta nel decreto del Giudice di Pace in quanto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sarebbe automatica e non subordinata all'accertamento del reddito imponibile.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D. Lgs. n. 165 del 2001 e 1, comma 1, l. n. 241 del 1990) il ricorrente deduce il seguente quesito di diritto: «Può il giudice di Pace, in un procedimento dove vengono in considerazione interessi pubblicistici come quello ex art. 13 D. Lgs. n. 286/98, ritenere che la reiterazione dei decreti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri, stante l'efficacia esecutiva di tali decreti come prevede la legge, non violi il principio statuito dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 165 del 2001, relativo all'obbligo di impiegare le proprie risorse umane e materiali nel modo più razionale ed economico possibile?».

Secondo il ricorrente, infatti, nella specie l'Amministrazione avrebbe adottato due successivi provvedimenti espulsivi, così ponendo in essere una attività sostanzialmente inutile, in contrasto con le norme di economicità dell'azione amministrativa.



1.3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 6, D. Lgs. n. 286 del 1998 e 3 del d.P.R. n. 394 del 1999)) il ricorrente deduce il seguente quesito di diritto: <deve l'Amministrazione precisare di volta in volta le concrete ragioni tecnico organizzative che, nel caso concreto, le hanno impedito di tradurre il provvedimento nella lingua madre del ricorrente?>.

Secondo il ricorrente, infatti, nella specie l'Amministrazione avrebbe riassunto il decreto espulsivo in lingua francese senza verificare quale lingua conoscesse lo straniero (se l'italiano ovvero l'arabo, che si assume come sua lingua madre, parlato correntemente in Marocco).

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

2.1. Secondo la disciplina generale dettata dall'art. 78 d.P.R. n. 115 del 2002 (Istanza per l'ammissione), « 1 . L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

2 . L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2.2. Secondo la disciplina speciale riguardante il processo d'impugnazione del provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenente all'Unione europea, l'art. 142 dello stesso d.P.R. (invocato dal ricorrente) stabilisce che: «1 . Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste



dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84».

2.3. Tale scelta è stata oggetto di critiche davanti al Giudice delle Leggi, il quale ha mandato esente da censura tale disciplina, nella parte in cui ammetterebbe, *ex officio*, al patrocinio a spese dello Stato ogni straniero extracomunitario che impugni un decreto di espulsione, indipendentemente da una verifica della condizione patrimoniale dello stesso e ciò per la sua natura di persona potenzialmente vulnerabile.

2.3.1. Il giudice costituzionale (ordinanza n. 439 del 2004), infatti, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, censurata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, nella parte in cui prevedono l'automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale, in quanto la scelta di porre «a carico dell'erario l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato» rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata «la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero».

2.4. In forza di tale interpretazione, la decisione giudiziale sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per lo speciale procedimento impugnatorio *de quo*, non può che seguire una strada «obbligata», dovendo il giudice adito limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissione (la qualità di straniero extracomunitario e il tipo di procedimento oggetto di richiesta).

2.5. Ma v'è di più. Con la recente sentenza n. 254 del 2007, la stessa Corte costituzionale ha ulteriormente



allargato la facoltà di accesso, da parte dello straniero espulso, al patrocinio a spese dello Stato, statuendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità, per colui che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete (a spese dell'Erario).

2.6. Nell'ipotesi di negata ammissione al beneficio (che si è visto essere assai ristretta, proprio in forza dell'interpretazione della disposizione fornita dal Giudice costituzionale) resta il problema di quale sia lo strumento impugnatorio predisposto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di suo diniego.

Infatti, mentre nella materia penale l'art. 99 (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza) ha appositamente stabilito che «1 . Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto» (e che «4 . L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge»), per la materia civile nulla è stato disposto.

2.6.1. A tale proposito, la soluzione non può che essere cercata all'interno dello stesso TU, facendo ricorso, più che alla previsione della disciplina penalistica sopraricordata, a quanto dispone lo stesso art. 142, che, sia pure per le doglianze in materia di quantificazione delle spettanze del difensore, richiama lo strumento dell'«opposizione ai sensi dell'articolo



84», che a sua volta rende applicabile l'art. 170 dello stesso TU (Opposizione al decreto di pagamento).

2.6.2. Secondo tale procedura, riguardante l'opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato (e di altre figure), «il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente», secondo un processo che «è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica» (comma 2).

2.7. In tali sensi, dunque, va interpretata, in linea generale, la disciplina (lacunosa) riguardante il rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione dello straniero in ordine al richiesto patrocinio a spese dello Stato per l'impugnazione della sua espulsione dal territorio nazionale.

E' il Capo dell'Ufficio giudiziario (nella specie, *ratione temporis*: il Coordinatore dell'ufficio del Giudice di Pace), dunque, il magistrato (onorario o professionale) chiamato a risolvere anche il problema giuridico posto dal primo motivo dell'odierno ricorso, e cioè se l'avvenuta nomina del difensore da parte dello straniero costituisca ostacolo all'applicazione del beneficio accordato dall'art. 142 del TU del 2002.

2.8. Non avendo il ricorrente promosso siffatto giudizio di opposizione, l'odierna impugnazione, *in parte qua*, proposta *omesso medio*, si rivela inammissibile, in quanto ha ad oggetto un provvedimento ordinatorio che era reclamabile - in via oppositiva - nella propria sede di merito.

3. Deve ora passarsi all'esame degli altri due mezzi di impugnazione, che risultano infondati per le ragioni che seguono.

4. Con il terzo mezzo di ricorso (il cui esame si anticipa rispetto al secondo, concernendo una questione - quale è quella della lingua dell'atto - logicamente



prioritaria rispetto all'altra), si censura la motivazione svolta dal Giudice di Pace e sintetizzata al par. 3.2. dello Svolgimento del processo, e si deduce un quesito di diritto così formulato: «deve l'Amministrazione precisare di volta in volta le concrete ragioni tecnico organizzative che, nel caso concreto, le hanno impedito di tradurre il provvedimento nella lingua madre del ricorrente?».

Così concepito il quesito si presta ad una obbligata soluzione positiva.

Ma, in realtà, nel suo provvedimento, il Giudice di prime cure ha sostenuto che il ricorrente era in grado di comprendere il tenore dell'espulsione atteso che lo stesso era stato sintetizzato nella lingua francese, da lui accessibile, tanto che aveva conferito mandato difensivo e aveva svolto le conseguenti attività.

Come si vede, il quesito non critica tale accertamento, ma si limita a proporre un quesito del tutto eccentrico rispetto alla *ratio decidendi* contenuta nel provvedimento impugnato.

4.1. Tale «slittamento», del resto, trova conferma anche nelle argomentazioni svolte a sostegno del quesito.

Secondo il ricorrente, infatti, nella specie l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire all'espulso una traduzione in lingua araba (sua lingua madre, parlata correntemente in Marocco).

Ma in realtà la disposizione applicabile al caso (art. 13, comma 7, l. n. 286 del 1998) non impone affatto all'Amministrazione di tradurre il decreto espulsivo nella lingua madre della persona da espellere ma solo di assicurare che la traduzione del provvedimento avvenga «in una lingua da lui conosciuta» e, solo ove ciò non sia possibile, di garantire che la traduzione sia svolta «in lingua francese, inglese o spagnola», ritenute lingue «universali», in qualche modo accessibili, direttamente o indirettamente, da chiunque.



4.2. Nel caso che ci occupa, il Giudice di Pace ha, ragionevolmente, valutato che la traduzione in lingua francese fosse comprensibile per il ricorrente il quale, invece, se ne duole, non censurando la effettiva *ratio decidendi*, ma solo la mancata specificazione delle ragioni che non avrebbero consentito la traduzione dell'atto nella lingua madre dell'espulso.

4.3. Si badi che, come si è detto sopra al par. n. 2.5., a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, anche il motivo della traduzione dell'espulsione ha ridefinito, ormai, la sua centralità nel processo di controllo della legittimità dell'espulsione, atteso che, proprio a seguito della recente sentenza n. 254 del 2007, la Corte ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete.

5. Con il secondo, e residuo, mezzo il ricorrente ha dedotto il seguente quesito di diritto: «Può il giudice di Pace, in un procedimento dove vengono in considerazione interessi pubblicistici come quello ex art. 13 D. Lgs. n. 286/98, ritenere che la reiterazione dei decreti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri, stante l'efficacia esecutiva di tali decreti come prevede la legge, non violi il principio statuito dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 165 del 2001, relativo all'obbligo di impiegare le proprie risorse umane e materiali nel modo più razionale ed economico possibile?».

5.1. Anche per tale quesito valgono le osservazioni svolte a proposito del terzo mezzo di doglianza, atteso che così come concepito il quesito si presta ad una obbligata soluzione positiva.

E invece, nel suo provvedimento il Giudice di prime cure ha sostenuto che la precedente condanna subita dal ricorrente nella materia dell'espulsione fosse il



fattore ostativo alla sua permanenza sul territorio nazionale.

Come si vede, il quesito posto ex art. 366-bis c.p.c., non critica tale motivazione, ma si limita a proporre una questione che, potendo incidere solo sui presupposti amministrativi della condanna penale, subita dallo straniero, non tocca la motivazione del provvedimento e della decisione giudiziale, così divenendo del tutto eccentrica rispetto alla *ratio decidendi* contenuta nel provvedimento impugnato.

5.2. Tale «slittamento», del resto, trova conferma anche nelle argomentazioni svolte a sostegno dell'interrogazione posta dalla parte.

Secondo il ricorrente, infatti, nella specie l'Amministrazione avrebbe adottato due successivi provvedimenti espulsivi così ponendo in essere una attività sostanzialmente inutile, in contrasto con le norme di economicità dell'attività amministrativa.

Mentre il percorso decisionale, che non risulta così sottoposto alla necessaria critica propedeutica al suo esame di merito, s'incentra solo ed esclusivamente sulla condanna subita dallo straniero in sede penale e perciò non sull'attività amministrativa, seppure propedeutica, al verificarsi del fatto-reato.

Questo, infatti, non può essere considerata una conseguenza necessitata ed ineluttabile dell'attività amministrativa che forma oggetto della censura.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese di questa fase.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della I sezione civile, dai magistrati sopraindicati, il 7 maggio 2008.



Il Consigliere Estensore
(Francesco Antonio GENOVESE)

Francesco A. Genovese

Il Presidente
(Rosario DE MUSIS)

Rosario De Misis

(Dr. Fiorenza Pattoni)
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria
27 MAG. 2008

IL CANCELLIERE
(Dr. Fiorenza Pattoni)
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Fiorenza Pattoni